



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Direzione UFFICIO DI SEGRETERIA
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MASSA CARRARA

Massa, 11/07/2011

Prot. n. 0648/D/R.U.

COMUNICATO

OGGETTO: Istituzione Contributo Unificato - Processo Unificato- D.L. n. 98/2011 -

Si rende noto che l'art. 37, comma 6, lettera t), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2011, ha previsto l'applicazione del contributo unificato al processo tributario, introducendo il comma 6-quater all'art. 13 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 e abrogando, contestualmente, l'art. 260 del citato DPR. n. 115/2002, che disciplinava l'applicazione dell'imposta di bollo sui ricorsi tributari.

In particolare, il citato comma 6-quater dell'articolo 13 stabilisce che l'importo del contributo è determinato in base al valore della controversia, secondo una progressività per scaglioni di valore.

Il contributo deve essere calcolato in base alla seguente tabella:

VALORE DELLA CONTROVERSIA CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO
Fino 2.582,28 euro 30 euro
Superiori a 2.582,28 e fino a 5.000 euro 60 euro
Superiori a 5.000 e fino a 25.000 euro 120 euro
Superiori a 25.000 e fino a 75.000 euro 250 euro
Superiori a 75.000 e fino a 200.000 euro 500 euro
Superiori a 200.000 euro 1.500 euro

Il nuovo comma 3-bis dell'art. 13 del DPR 115/2002 prevede altresì una maggiorazione pari alla metà del contributo unificato dovuto, qualora all'atto della presentazione del ricorso non venga indicato anche uno solo dei seguenti dati:

- Indirizzo di posta elettronica certificata, anche nel caso in cui ricorso venga presentato da un difensore abilitato;
- numero di FaX
- Codice fiscale della parte ricorrente.

Per la definizione del "*valore della controversia*" si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; tale valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nelle ipotesi delle prenotazioni a debito.

Il contributo unificato si applica ai ricorsi notificati, ai sensi del D.Lgs. 546/1992, successivamente alla data pubblicazione del citato decreto legge, vale a dire a quelli notificati dal 7 luglio 2011.

Circa le modalità di pagamento del contributo unificato, si fa presente che l'articolo 192 del più volte citato DPR. n. 115/2002, prevede la possibilità di corrispondere gli importi dovuti mediante:

1. versamento ai concessionari utilizzando il modello F23,
2. versamento presso gli uffici postali utilizzando l'apposito conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria dello Stato competente per provincia.

DATI UTILI PER IL VERSAMENTO CON MOD: F23

- dati anagrafici : Ricorrente (punto 4) e Parte resistente (punto 5)
- codice tributo **941-T.** (punto 11)
- Codice Ufficio **U70** (punto 6)
- Contenzioso **1** (punto 8)
- Anno _____
- Numero : **il numero dei convenuti** (o parti resistenti) in cifre meno il primo già indicato nel punto 5 del mod. F23 (punto 10)

Il versamento può essere effettuato anche telematicamente;

Le suddette modalità di pagamento prevedono, comunque, il rilascio di una ricevuta da allegare al ricorso al momento del deposito.

IL DIRETTORE
Calogero URSO*

*Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993.